

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 whistleblowing policy
Data emissione: 13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione: N.A.

Livello Gerarchico:	LOCALE
Tipologia:	PROCEDURA
Title:	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13 dicembre 2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

Società o Ente a cui si applica la Procedura	Ursapharm S.r.l.
Redazione	Funzione HR
Verifica	Organismo di Vigilanza
Approvazione	Amministratore Unico
Data di approvazione	<i>14/12/2023</i>

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

INDICE

1.	OBIETTIVO.....	2
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	DESTINATARI.....	4
4.	ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO.....	5
5.	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
6.	MODALITA' DI SEGNALAZIONE.....	5
6.1	PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI.....	6
7.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	7
8.	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	8
8.1	RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE.....	9
8.2	VALUTAZIONE E INDAGINI.....	9
8.3	ACCERTAMENTO E <i>AUDIT</i>	11
8.4	RELAZIONE INTERNA E RISCANTRO AL SEGNALANTE.....	11
9.	COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI.....	12
10.	MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE.....	12
11.	REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	12
12.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI.....	13
13.	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	14
14.	RISERVATEZZA.....	14
15.	DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE.....	15
16.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
17.	STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI.....	17

1. OBIETTIVO

Ursapharm S.r.l. (di seguito anche la “**Società**” ovvero “**Ursapharm**”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti dell’Unione Europea e nazionali e alle norme aziendali.

Questo impegno è testimoniato dai valori richiamati nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 e nel Codice Etico adottati dalla Società e ai cui valori bisogna sempre attenersi nell’esercizio del lavoro quotidiano.

Tuttavia, va riconosciuto il fatto che ogni ente è soggetto al rischio di azioni scorrette o comportamenti illeciti. È, quindi: i) dovere della Società adottare le misure adeguate a prevenire tali situazioni e, nel caso in cui non sia stato possibile, a identificarle al fine di porvi rimedio, e

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

ii) dovere di ogni destinatario osservare le procedure e le *policies* adottate dalla Società, e segnalare qualsiasi comportamento che non rispetti i principi fondamentali in essi contenuti.

A tal fine la Società, sentite le Rappresentanze Sindacali in data 14/12/2023 ha adottato la presente Procedura.

La Procedura è adottata anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e integra, altresì, il Modello adottato dalla Società secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Essa è, pertanto, parte delle misure organizzative adottate dalla Società per la prevenzione dei reati previsti dallo stesso D.Lgs. 231/2001 e delle violazioni del diritto dell'Unione Europea o nazionale come previsto dal D. Lgs. 24/2023 e riflette le vigenti norme in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- **Codice Etico:** lo Standard di condotta del Gruppo Europeo Ursapharm unitamente all'addendum adottato dalla Società;
- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dai Destinatari della Procedura e attraverso le quali si acquisiscono informazioni sulle Violazioni;
- **D. Lgs. 231/2001:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo a "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";
- **D. Lgs. 24/2023:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, relativo a "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- **Destinatari:** le persone fisiche indicate al paragrafo 3 della Procedura;
- **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione operante nel Contesto Lavorativo del Segnalante;
- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo di vigilanza nominato dalla Società in ossequio al D.Lgs. 231/2001 e con il compito di monitorare l'efficace attuazione del Modello;
- **Piattaforma web o Piattaforma:** il canale che viene messo a disposizione dei Destinatari da parte della Società per la trasmissione delle Segnalazioni con modalità informatiche;

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

- **Procedura:** la presente procedura;
- **Riscontro:** comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la Segnalazione e purché rientrante tra i Destinatari della Procedura;
- **Segnalato o Persona Coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna ovvero nella divulgazione pubblica e a cui si attribuisce la Violazione o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Segnalazione:** l’informazione, scritta o orale, riguardante Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare le Violazioni;
- **Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna messo a disposizione dalla Società;
- **Violazione/i:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità della Società e che consistono in:
 - (a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
 - (b) violazioni del Modello e del Codice Etico della Società.

3. DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di regolamentare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, anche in forma anonima o confidenziale, effettuate dai seguenti Destinatari nell’ambito del Contesto Lavorativo

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori full-time che part-time), i lavoratori a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, componenti dell’Organismo di Vigilanza, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc.).

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

4. ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente Procedura è adottata conformemente alle norme e prassi interne e potrà essere oggetto di aggiornamento secondo le medesime norme e prassi interne.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione di Ursapharm attraverso apposita comunicazione e sarà resa accessibile:

- presso le bacheche aziendali;
- in formato elettronico, nella pagina SharePoint della rete intranet aziendale al link [PROCEDURA WHISTLEBLOWING](#)
- in formato elettronico, nel sito internet della Società (<https://ursapharm.it/approccio-etico/segnalazioni-whistleblowing/>).

La Società:

- informa dell'adozione della presente Procedura tutto il personale;
- fermo quanto indicato al capoverso che precede, assicura, la divulgazione della Procedura a tutti i soggetti terzi Destinatari della stessa.

L'iter sopra descritto è adottato altresì per le successive revisioni e integrazioni della Procedura.

5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della Segnalazione possono essere solo ed esclusivamente le Violazioni.

Non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, le rivendicazioni o le richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante e che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o al proprio rapporto di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate.

6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali interni nel seguito descritti.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

- con modalità informatica, accedendo alla Piattaforma web di segnalazione attivata dalla Società - accessibile tramite il sito web istituzionale (<https://ursapharm.it/>) e al link attivo presente nell'intranet aziendale [PROCEDURA WHISTLEBLOWING](#) o direttamente all'indirizzo <https://ursapharm.whistlelink.com/> - disponibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette e gestita da un fornitore terzo specializzato.
In tal caso, si ricorda che, una volta effettuata la segnalazione, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce dopo la ricezione della segnalazione. Tali codici identificativi, infatti, serviranno al Segnalante per controllare e monitorare lo stato della propria segnalazione.
- in forma orale, mediante incontro diretto con l'OdV, fissato entro un termine ragionevole, su richiesta del Segnalante presentata attraverso la Piattaforma web.
Si ricorda che, una volta presentata la richiesta, il Segnalante dovrà memorizzare il numero del caso e il codice di verifica che la piattaforma restituisce, al fine di poter accedere alla propria segnalazione e comunicare con l'OdV per fissare l'incontro.
In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di registrazione mediante verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica confermando il contenuto mediante sottoscrizione.

Nel caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto una Violazione attribuibile all'OdV, il Segnalante può effettuare una Segnalazione contattando direttamente l'Amministratore Unico (non per il tramite della Piattaforma) e chiedendo un incontro diretto. L'Amministratore Unico gestirà la Segnalazione con le garanzie previste dalla presente Procedura.

Per tutte le Segnalazioni effettuate tramite una qualsiasi dei canali di segnalazione interni prescelti, è garantita, con modalità informatica, la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Chiunque, diverso dai soggetti sopra indicati, per errore del Segnalante nell'utilizzo dei canali ufficiali sopra indicati, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro 7 giorni all'OdV, tramite la Piattaforma web, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

6.1 PIATTAFORMA WEB DEDICATA ALLE SEGNALAZIONI

La configurazione della Piattaforma web della Società dedicata alle segnalazioni consente di tracciare e archiviare in automatico su tale piattaforma le segnalazioni ricevute attraverso la stessa.

La Piattaforma web consente di creare e alimentare un "fascicolo informatico" della segnalazione, attraverso l'inserimento dei diversi status della segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/audit, ecc.), nonché il caricamento dei documenti di supporto (quali report/relazioni intermedie, report/relazione finale a completamento dell'indagine, ecc).

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

L'accesso alla Piattaforma web è opportunamente profilato per gli utenti utilizzatori. La Piattaforma web, la cui infrastruttura è gestita e mantenuta da un provider specializzato, opportunamente nominato responsabile esterno ex. art. 28 GDPR 2016/679, non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i log delle Segnalazioni.

La Piattaforma web, inoltre, prevede l'utilizzo di sistemi di tracciabilità dei log delle attività effettuate dagli utenti utilizzatori sulla stessa, in modo da consentire, agli enti/società esterne specializzate, lo svolgimento di successivi controlli su eventuali anomalie nelle attività svolte o nel funzionamento informatico della Piattaforma.

Il fornitore della Piattaforma web prevede adeguate procedure informatiche di backup delle segnalazioni, nel rispetto delle best practices di riferimento e della normativa in ambito privacy, con particolare riferimento alla sicurezza delle informazioni ex. art. 32 GDPR 2016 /679.

Il fornitore della Piattaforma web monitora il corretto funzionamento informatico delle procedure di gestione e archiviazione delle Segnalazioni ricevute sulla Piattaforma, al fine di garantire la tracciabilità di tutte le segnalazioni ricevute e dei documenti allegati in relazione alla valutazione e verifica delle stesse. Si precisa che il fornitore della piattaforma, se non espressamente autorizzato dall'OdV, in caso, ad esempio, di malfunzionamento della piattaforma e/o necessità di accertare le modalità di gestione della Segnalazione non potrà comunque accedere al contenuto delle segnalazioni stesse e conoscere l'identità del segnalante.

7. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Ai fini del più efficiente esito delle verifiche interne condotte dalla Società, le Segnalazioni devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate (se disponibili).

In particolare, la Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- le generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Società (tale previsione non si applica laddove il Segnalante desidera rimanere anonimo);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le Violazioni;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sulla Segnalazione;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

Si garantisce che, in ogni caso, tutte le Segnalazioni ricevute, seppur non pienamente rispondenti a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste nella presente Procedura.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere e a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Nell'ambito della presente Procedura è possibile effettuare Segnalazioni in forma anonima. La Società tratta le Segnalazioni anonime ricevute, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime.

Tuttavia, in tali casi, l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Società di verificare quanto segnalato e potrebbe non garantire le tutele previste dalla normativa al Segnalante.

Pertanto, la Società invita i Segnalanti a rivelare la propria identità e a rendersi sempre disponibili a rispondere a eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata e accurata.

Al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni comunicate siano vere e rientrino tra le Violazioni da segnalare ai sensi della presente Procedura.

Nel caso in cui venisse accertata, con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui alla presente Procedura, nonché al D.Lgs. 24/2023, non sono garantite e al Segnalante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

8. PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Tutti i Destinatari possono segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società ("OdV") le Violazioni.

Le Segnalazioni di cui sopra possono essere inviate all'OdV mediante canale di segnalazione interna di cui al par. 6 della presente Procedura.

L'OdV agirà in modo da tutelare i Segnalanti contro qualsiasi forma di Ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del Segnalante, fatta salva l'ipotesi in cui si renda necessario rendere nota l'identità del Segnalante per adempiere ad obblighi di legge o per tutelare i diritti della Società o delle persone coinvolte nella Segnalazione.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni da parte dell'OdV sono: i) ricezione e verifica preliminare; ii) valutazione e indagini; iii) accertamento e audit iv) relazione interna e riscontro al segnalante.

Al fine di garantire autonomia e indipendenza, all'OdV può essere attribuito un ulteriore *budget* di spesa da parte dell'Amministratore Unico, da utilizzare per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente Procedura.

8.1 RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE

Ricevute le Segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza avvia l'*iter* di verifica e valutazione preliminare dei contenuti della Segnalazione effettuata dal Segnalante.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- invia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, salvi eventuali casi di impossibilità di interagire con il Segnalante;
- classifica la tipologia di Segnalazione e il potenziale ambito normativo (es. D.Lgs. 231/01, anticorruzione, riciclaggio, tutela ambiente, ecc.), sulla base di quanto indicato nel D.Lgs. 24/2023 e della presente Procedura;
- effettua una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione, secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo.

Nel momento in cui la Segnalazione viene presa in carico, ove possibile e opportuno, l'OdV può avviare un dialogo con il Segnalante, tramite la Piattaforma web o di persona, chiedendo le ulteriori informazioni e i chiarimenti necessari per poter scrutinare la Segnalazione.

8.2 VALUTAZIONE E INDAGINI

Per tutte le Segnalazioni ricevute, l'OdV è responsabile di:

- valutare le Segnalazioni ricevute, attivando le attività di accertamento e di *audit* ritenute necessarie e, laddove ritenuto, attivando il supporto della Funzione di competenza ed eventualmente di società/consulenti esterni specializzati;
- formalizzare le valutazioni e le decisioni prese, in apposite Relazioni intermedie o finali a completamento delle indagini svolte;
- archiviare le proprie Relazioni e i documenti di supporto sulla Piattaforma web;
- aggiornare lo *status* delle Segnalazioni sulla Piattaforma web.

Le verifiche riguardanti le Segnalazioni ricevute sono condotte nel pieno rispetto della legge e della regolamentazione aziendale applicabile, incluso il Modello e il Codice Etico.

Le decisioni dell'OdV possono concretarsi principalmente, a seconda dei casi, in: i) archiviazioni senza rilievi; ii) raccomandazioni di azioni correttive; iii) proposte di provvedimenti disciplinari

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

per i soggetti coinvolti dai fatti oggetto di Segnalazione (sia interni, sia esterni); iv) informativa tempestiva all'Amministratore Unico per l'adozione delle opportune azioni, ivi inclusa, ove necessario, la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi previsti dalle leggi di riferimento.

In particolare, l'OdV effettua una valutazione preliminare del contenuto della stessa e conseguentemente:

- archivia le Segnalazioni:
 - i. palesemente irrilevanti ai fini della presente Procedura, in quanto non riferite a Violazioni incluse nell'ambito oggettivo di applicazione della Procedura;
 - ii. inviate da soggetti non identificati come Destinatari della presente Procedura;
 - iii. effettuate dai Destinatari, ma relative a Violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza al di fuori del Contesto Lavorativo;
 - iv. palesemente infondate o effettuate in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica.

Le motivazioni della decisione di archiviazione dell'OdV sono formalizzate e archiviate.

Per le Segnalazioni che non rientrano nel punto sopra, l'OdV effettua una valutazione della Segnalazione a seguito della quale:

- i. valuta, a seguito degli ulteriori approfondimenti, se si tratta di Segnalazione rientrante tra le Violazioni indicate nella presente Procedura e identifica in quale ambito la Segnalazione rientra;
- ii. può decidere di effettuare direttamente le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati;
- iii. può richiedere alla funzione competente oppure eventualmente a società/consulenti specializzati di effettuare le verifiche ritenute utili ai fini dell'accertamento dei fatti segnalati ovvero lo svolgimento di interventi di *audit*, in funzione della rilevanza e della tipologia della Segnalazione.

Nel caso di cui al punto iii) che precede, è dovere dell'OdV dar seguito agli adempimenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- 1) acquisire il consenso del Segnalante. Nel caso in cui tale consenso non venga manifestato, non è possibile coinvolgere soggetti diversi dall'OdV nell'attività di verifica della Segnalazione, a meno che non sia possibile procedere agli accertamenti degli illeciti anonimizzando l'identità del Segnalante;
- 2) dar seguito a tutti gli adempimenti di cui all'art. 12 D. Lgs. 24/2023 in tema di nomina dei soggetti autorizzati a trattare i dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Le valutazioni e le decisioni dell'OdV, nonché l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti sono in tutti i casi formalizzate per iscritto dall'OdV in un'apposita Relazione e sono archiviate a cura dello stesso, con modalità cartacee e/o informatiche tali da garantirne la riservatezza e devono essere accessibili solo a quest'ultimo.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

8.3 ACCERTAMENTO E AUDIT

Nel caso in cui si renda necessario procedere con gli opportuni approfondimenti e verifiche, l'OdV, o su richiesta dell'OdV, la funzione di competenza o la società/consulente esterni incaricati procedono ad accertare la fondatezza o meno della Segnalazione con modalità ritenute più opportune e coinvolgendo, eventualmente, altre Direzioni/Funzioni aziendali.

A eccezione delle ipotesi in cui l'OdV operi direttamente l'accertamento della Segnalazione, la funzione incaricata o la società/consulente esterni informano per iscritto l'OdV delle risultanze dell'accertamento proponendo:

- l'archiviazione della Segnalazione, nel caso si ritenga non necessario procedere a verifiche ulteriori, e formulando eventuali raccomandazioni da indirizzare al management delle aree/processi interessati;
- la necessità di svolgere ulteriori interventi di *audit*.

L'OdV valuta le proposte della funzione interpellata o della società/consulente esterni incaricati:

- accogliendo la proposta di archiviazione ovvero
- richiedendo alle funzioni competenti o ad altre società/consulenti specializzati di svolgere ulteriori approfondimenti o un intervento di *audit*.

A conclusione dell'intervento di *audit*, la funzione interpellata o la società/consulente esterni incaricati informano l'OdV delle risultanze dello stesso proponendo le conseguenti azioni (archiviazione per i fatti non accertati o adozione di una azione).

L'OdV, in accoglimento delle proposte della funzione o della società/consulenti esterni incaricati, può, a seconda dell'esito degli accertamenti e dell'eventuale intervento di *audit*:

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al *management* delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, l'OdV è responsabile di tenere informato l'Amministratore Unico che potrà formulare all'OdV le raccomandazioni in merito alla gestione della Segnalazione.

8.4 RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE

Le proposte della funzione incaricata o della società/consulenti esterni incaricati, le valutazioni e le decisioni dell'OdV, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento/*audit*, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dall'OdV in un'apposita Relazione conclusiva archiviata dall'OdV.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

In ogni caso, l'OdV fornisce Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

9. COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;
- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare l'OdV di eventuali violazioni di riservatezza o atti di Ritorsione di cui si sia testimoni;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

10. MONITORAGGIO DELLE AZIONI CORRETTIVE

È responsabilità del *management* delle aree/processi interessati l'attuazione delle raccomandazioni ricevute dall'OdV in base alla presente Procedura e delle azioni correttive (*action plan*) eventualmente indicate nei *report* redatti a conclusione degli *audit* condotti.

L'OdV, con il supporto della funzione interpellata per l'intervento di accertamento/*audit*, monitora l'attuazione delle raccomandazioni e degli *action plan* informando, per le Segnalazioni su fatti rilevanti l'Amministratore Unico.

L'OdV, per il tramite degli utenti abilitati, archivia le informazioni ricevute in merito alle azioni correttive.

11. REPORTING PERIODICO E MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'OdV predispone con cadenza semestrale e in occasione della relazione prevista dal Modello il Rendiconto contenente l'indicazione delle Segnalazioni: (i) pervenute nel periodo di riferimento; (ii) pervenute nel periodo di riferimento ma non ancora archiviate; (iii) archiviate nel periodo di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo "*status*" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, proposta per l'archiviazione, archiviata, in fase di accertamento/*audit*, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

Semestralmente, l'OdV procede a trasmettere il Rendiconto delle Segnalazioni all'Amministratore Unico.

Ove ritenuto necessario, l'OdV informa tempestivamente l'Amministratore Unico in relazione a eventi o informazioni inerenti specifiche Segnalazioni, al fine di condividere e implementare prontamente le azioni più opportune a tutela del patrimonio della Società, pur sempre nel rispetto delle normative di riferimento esterne e interne.

12. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura, dovessero emergere, a carico dei Destinatari, Violazioni, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

L'OdV, nel corso di tutto l'iter di gestione della Segnalazione propone l'applicazione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, delle norme interne e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelano infondate se effettuate con dolo o colpa grave;
- Violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- Violazioni.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, l'OdV informa tempestivamente l'Amministratore Unico per l'adozione delle opportune azioni.

L'OdV, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- all'Amministratore Unico, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dei dipendenti,
- all'assemblea dei soci, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti dell'Amministratore unico,
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc.),

richiedendo di essere costantemente informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

In caso di provvedimenti da applicarsi nei confronti dell'OdV, l'Amministratore Unico, competente per la ricezione di Segnalazioni che coinvolgono l'OdV, segnala la necessità di adottare provvedimenti sanzionatori all'assemblea dei soci.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

Nei casi di provvedimenti per fatti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, l'OdV valuta la necessità di suggerire provvedimenti nel rispetto del Modello, fermo restando le competenze esclusive e responsabilità dell'OdV in tale ambito.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente e ai documenti normativi aziendali, ivi incluso il Modello.

13. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli organi, le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

I “*fascicoli segnalazione*” sono archiviati e conservati dall'OdV con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza, prediligendo l'archiviazione sulla Piattaforma web.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, la documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

14. RISERVATEZZA

Le verifiche svolte a fronte di una Segnalazione sono riservate, il che significa che l'organo/funzione che riceve una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsivoglia titolo, nella gestione della stessa, è tenuto a garantire la massima riservatezza sui soggetti (Segnalanti e Segnalati) e sui fatti segnalati, ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- il Segnalante abbia acconsentito, dandone consenso scritto manifestato volta per volta, alla comunicazione delle proprie generalità;
- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice Penale o sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- la conoscenza dell'identità del Segnalante è indispensabile per la valutazione della Segnalazione;
- in presenza di eventuali indagini o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, il Segnalante viene prontamente informato.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatta eccezione per i casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge o dal D.Lgs. 24/2023.

Il Segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della Segnalazione né tanto meno di ricevere indicazioni circa i dati personali del Segnalante.

La comunicazione delle suddette informazioni è consentita esclusivamente nei casi, verso i soggetti, e nelle modalità previsti dalla presente Procedura, nonché nel rispetto di leggi e disposizioni di autorità esterne.

Nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata tramite la Piattaforma web, in modalità anonima, il sistema assicura l'impossibilità di risalire all'identità del Segnalante.

La Piattaforma web, difatti, non è parte né del sito web della Società né della rete intranet ma è gestita interamente da società terza specializzata.

Il sistema di sicurezza predisposto non registra né traccia alcun dato relativo a: indirizzo IP, orario o metadato. Tutti i dati forniti dal Segnalante o inseriti nel sistema per la gestione del caso segnalato durante il processo d'indagine sono criptati e conservati su server sicuri collocati in presso la società terza specializzata.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona sia stata quella che ha fatto la Segnalazione, e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di Ritorsione o danni derivanti dall'aver fatto una Segnalazione.

È tuttavia probabile che il ruolo del Segnalante emerga e risulti evidente a terze parti nel corso dell'investigazione. In tal caso, il Segnalante ha diritto di avvalersi delle garanzie di cui al seguente paragrafo.

15. DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE

La Società non tollera atti di Ritorsione, diretti o indiretti, tentati o minacciati posti in essere in ragione della Segnalazione o della divulgazione pubblica (nei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2023) e che provoca o può provocare un danno ingiusto, alternativamente:

- al Segnalante;
- alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di Segnalazione (cd. facilitatori);
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che abbiano con il Segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente.

Il Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione, quale, a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

La Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive.

Alla luce del medesimo divieto la Società adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari, altresì, nei confronti dei Segnalanti nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o calunnia o nei confronti dei quali venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di tutti soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Società ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente e delle procedure privacy adottate dalla Società. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con i soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali effettuati ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da personale espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

La Società rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, allegata alla presente procedura e disponibile sul sito internet <https://ursapharm.it/approccio-etico/segnalazioni-whistleblowing/>

Titolo Procedura di segnalazione delle condotte illecite –
 whistleblowing policy

Data emissione: 13/12/2023 (versione 1.0)

Data revisione: N.A.

17. STORICO DEGLI AGGIORNAMENTI

Versione	Data	Descrizione degli aggiornamenti	Autore	Verificatore	Approvata da
1.0	13/12/2023	Nuova procedura	Funzione HR	OdV	Amministratore Unico

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (“GDPR”)

Ursapharm S.r.l. (nel seguito, anche “**Società**” o “**Titolare**”) ha attivato alcuni canali per permettere la trasmissione di segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (nel seguito, anche “**Segnalazioni**”), da parte di vari soggetti, identificati di volta in volta dalla normativa applicabile (“**Segnalanti**”).

Tali canali permettono la trasmissione di Segnalazioni anche in forma anonima. Tuttavia, qualora il Segnalante scelga di trasmettere la Segnalazione in formato non anonimo, ovvero qualora la Segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante e/o a soggetti terzi, la Società, per la gestione di tali Segnalazioni, tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. A tale riguardo, il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (nel seguito, l’“**Informativa**”), poiché contiene informazioni importanti sulla protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la tutela nel pieno rispetto del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è **Ursapharm S.r.l.** con sede legale in Via Vittor Pisani 16, Milano - 20124 rispondente al seguente indirizzo e-mail: privacy@ursapharm.it.

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali del Segnalante e quelli che dovessero essere contenuti nelle Segnalazioni ricevute o in documentazione ad esse allegate e/o raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse, tra cui, ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all’attività lavorativa, ovvero ancora, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari di dati (e.g., dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.).

I dati personali potranno essere riferibili al Segnalante, ovvero al segnalato e/o a terzi soggetti.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- 3.1.** la corretta e completa gestione delle Segnalazioni in conformità alla vigente normativa in materia di whistleblowing, porre in essere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di Segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti, dare seguito ad eventuali richieste delle Autorità;
- 3.2.** accertare, esercitare o difendere in sede giudiziaria e/o stragiudiziale i diritti o gli interessi del Titolare o di terzi.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riguardo alla finalità di cui al punto **3.1.**, la base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(c) del GDPR – “*adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare*”.

Con riferimento alla finalità di cui al punto **3.2.**, la base giuridica del trattamento è l’art. 6(1)(f) del GDPR – “*perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi*”.

Con particolare riferimento alla finalità basata sul legittimo interesse del Titolare o di terzi, ai sensi dell’art. 6(1)(f) del GDPR, si specifica che il legittimo interesse del Titolare a trattare i dati è equamente bilanciato con i Suoi interessi, diritti e libertà fondamentali.

Con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono l’art. 9(2)(b) del GDPR, ai sensi del quale “*il trattamento è*

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato" e l'art. 9(2)(f) del GDPR, ai sensi del quale "il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali".

Per quanto riguarda i dati giudiziari la condizione di legittimità è da rinvenirsi in base all'art. 2-octies del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e dal Decreto ("Codice Privacy") - nell'adempimento degli obblighi di legge di cui al Decreto.

Inoltre, nei casi di cui all'art. 12 del D.lgs. 24/2023, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si precisa che, in caso di Segnalazione orale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per sue eventuali rettifiche.

Si ricorda, in ogni caso, che la Segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Si precisa che tale conservazione avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR. Resta in ogni caso ferma la facoltà per il Titolare di conservare i dati personali per un diverso o ulteriore periodo al solo fine di consentire a quest'ultimo di perseguire specifiche finalità indicate nell'Informativa.

6. DECISIONI AUTOMATIZZATE

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

7. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO E TRASFERIMENTO DEI DATI

I Suoi dati personali potranno essere condivisi con:

- l'Organismo di Vigilanza;
- il fornitore che offre la Piattaforma web dedicata alle Segnalazioni;
- funzioni interne coinvolte nell'attività di istruttoria/accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione ivi compreso l'Organismo di Vigilanza;
- consulenti esterni, quali, ad esempio, studi legali, eventualmente coinvolti nella fase istruttoria e gestione della Segnalazione;
- soggetti, organi, enti o Autorità verso cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR o autorizzati

Titolo	Procedura di segnalazione delle condotte illecite – <i>whistleblowing policy</i>
Data emissione:	13/12/2023 (versione 1.0)
Data revisione:	N.A.

al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 *quaterdecies* del D.lgs. 196/2003. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

8. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

Coerentemente con quanto previsto dal GDPR, in presenza dei presupposti di legge, Lei ha il diritto di chiedere al Titolare in qualunque momento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del GDPR. Lei ha inoltre ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR.

Tali diritti possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies (limitazioni ai diritti dell'interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le richieste possono essere rivolte all'indirizzo di posta elettronica privacy@ursapharm.it.

In ogni caso, l'interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Autorità Garante per la protezione dei dati personali), ai sensi dell'art. 77 del GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI

Per qualsiasi ulteriore informazione o questione è possibile contattare il Titolare all'indirizzo e-mail: privacy@ursapharm.it.